



Ufficio Affari Generali

Decreto n. 73

Prot. 8308

Anno 2013

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli studi di Firenze emanato con Decreto Rettorale n. 329 del 6 aprile 2012;
- VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con Decreto Rettorale n.1041 del 18 settembre 1993 e seguenti modifiche;
- VISTO il Regolamento recante Disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti emanato con Decreto n.890 del 21 settembre 2011;
- VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n. 621 del 23 luglio 2012;
- VISTE le delibere del Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica del 14 e 24 gennaio 2013;
- VISTO il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 23 gennaio 2013;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione dell'Università nella seduta del 25 Gennaio 2013;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 30 Gennaio 2013 con la quale è stato approvato il Regolamento interno del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica,

EMANA



Il seguente Regolamento:

Regolamento del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per “Statuto”, il testo dello Statuto dell’Università degli studi di Firenze, emanato con decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 95 del 23 aprile 2012;
 - b) per “Regolamento dei Dipartimenti”, il “Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti”, emanato con decreto rettorale 23 luglio 2012, n. 97284, prot. n. 621.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 50 dello Statuto e ai sensi del Regolamento dei Dipartimenti e detta norme per l’organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, istituito con delibera della seduta congiunta Senato Accademico – Consiglio di amministrazione del 17 maggio 2012, nel rispetto della legislazione vigente in materia, nonché dello Statuto e del Regolamento dei Dipartimenti.

Art. 3 (Sede amministrativa)

1. Il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica ha la propria sede amministrativa in Largo Brambilla 3. Altre sedi del Dipartimento sono situate in Viale Morgagni 40, 48, 50, 63, Viale Pieraccini 6, 18, Largo Palagi 1, Via delle Oblate 4.



Art. 4

(Attività del Dipartimento)

1. Il Dipartimento esercita le attività previste dall'art. 26, comma 1, dello Statuto e dell'art. 2 del Regolamento dei Dipartimenti.

Art. 5

(Partecipazione alle attività del Dipartimento ed accesso)

1. Oltre ai professori e ricercatori afferenti ed agli altri soggetti di cui all'art. 7, comma 1, del Regolamento dei Dipartimenti, partecipano alle attività del Dipartimento gli studiosi, anche stranieri, che operino nell'ambito di convenzioni o di programmi di ricerca attivati dal Dipartimento
2. In particolare, può altresì partecipare alle attività del Dipartimento il personale dei Centri interuniversitari, dei centri interdipartimentali, delle Unità di ricerca di cui fanno parte il Dipartimento o suoi membri.
3. Il Direttore, su proposta di un professore o ricercatore afferente, può autorizzare l'accesso al Dipartimento, per specifiche esigenze, alle sue strutture e ai suoi servizi a soggetti diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2. La proposta deve espressamente indicare il periodo e la durata di svolgimento dell'attività e prevedere la relativa copertura assicurativa.

Art. 6

(Articolazione del Dipartimento in Sezioni)

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 7, dello Statuto e dell'art. 8 del Regolamento dei Dipartimenti, il Dipartimento è articolato in Sezioni, secondo quanto previsto nell'allegato A al presente Regolamento.
2. Ferme restando l'unitarietà del Dipartimento sotto il profilo gestionale e della responsabilizzazione economica, le Sezioni rispondono a esigenze di decentramento amministrativo e decisionale. L'insieme delle funzioni che a esse possono essere attribuite o delegate non si configura, comunque, come ambito di autonomia gestionale.
3. Alle Sezioni aderiscono almeno 10 professori o ricercatori. Ogni docente o ricercatore può aderire ad una sola Sezione, senza che ciò gli precluda la possibilità di collaborare con altre Sezioni.
4. L'adesione di docenti e ricercatori alle singole Sezioni è deliberata dal Consiglio di Dipartimento ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti, e può essere successivamente modificata, su motivata richiesta del docente interessato.



5. Ogni sezione, nell'ambito dell'unitarietà del Dipartimento e delle sue finalità e in stretto collegamento funzionale con le altre sezioni, esprime una propria autonomia di ricerca così come la stessa è garantita ai singoli docenti.

Art. 7

(Funzioni delle Sezioni)

1. Ciascuna sezione esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti del Consiglio e della Giunta per il tramite del suo Coordinatore.
2. Le Sezioni operano per supportare le attività di ricerca e didattica di professori e ricercatori e promuovono la collaborazione e l'integrazione tra gli stessi.

Art. 8

(Coordinatore della Sezione)

1. Il Coordinatore della Sezione è eletto da e tra i Professori e ricercatori aderenti alla Sezione.
2. Risulta eletto il candidato che riporta il numero più alto di voti. Ai sensi dell'art. 47, comma 2, dello Statuto, qualora due candidati abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il più anziano di nomina nel ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo prevale il più anziano di età. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.
3. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento almeno trenta giorni prima della scadenza; il Direttore provvede altresì alla costituzione del seggio elettorale.
4. Il Coordinatore dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
5. Il Coordinatore della Sezione promuove e coordina le attività della Sezione ed esercita le funzioni delegate dal Direttore di Dipartimento. A tale scopo può procedere a convocazioni periodiche dei professori e ricercatori aderenti alla Sezione. Al termine di ogni anno accademico il coordinatore della Sezione sottopone al Consiglio di Dipartimento una relazione sull'attività svolta e un piano preventivo per il successivo anno accademico.
6. Il Direttore del Dipartimento può delegare al Coordinatore della sezione l'esercizio di funzioni gestionali inerenti alla ordinaria amministrazione, indicando nel provvedimento stesso limiti e modalità, e dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento.



Art. 9

(Attivazione e Disattivazione delle Sezioni)

1. Nuove sezioni possono essere attivate con delibera del Consiglio di Dipartimento previa motivata richiesta da parte di almeno 10 professori e ricercatori del Dipartimento. Le Sezioni possono essere disattivate con delibera del Consiglio di Dipartimento qualora vengano meno i requisiti previsti per la loro attivazione e, in particolare, quando i componenti permangano al di sotto del numero minimo di cui all'art. 6, comma 3, per più di tre anni. Ogni modifica dell'assetto delle Sezioni comporta una revisione dell'allegato A e la sua sottomissione agli organi in quanto l'allegato A è parte integrante del presente Regolamento.

Art. 10

(Organi del Dipartimento)

1. Sono organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore e la Giunta.

Art. 11

(Consiglio di Dipartimento: composizione)

1. Per la composizione del Consiglio di Dipartimento trovano applicazione l'art. 27, comma 4, dello Statuto e gli art. 11, comma 1, e 12 commi 1, 2 e 3 del Regolamento dei Dipartimenti.
2. Ai sensi dell'art. 12, commi 1, 2 e 3 del Regolamento dei Dipartimenti, del Consiglio di Dipartimento fa inoltre parte una rappresentanza degli specializzandi nella misura di due componenti. Per l'elezione di tali componenti trovano applicazione l'art. 11, comma 4, e 12, comma 4, del Regolamento dei Dipartimenti.
3. In relazione alla discussione di particolari argomenti, il Direttore del Dipartimento ha la facoltà di invitare alle sedute del Consiglio persone esterne al Dipartimento, senza che queste abbiano diritto di voto.

Art. 12

(Consiglio di Dipartimento: convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore di sua iniziativa ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti almeno 7 giorni prima della seduta.
2. In caso di convocazione urgente i membri del Consiglio sono avvisati almeno



- 24 ore prima dell'orario della seduta.
3. La convocazione in via ordinaria deve essere fatta con avviso scritto inviato, anche a mezzo posta elettronica, a ciascun avente diritto.
 4. Nel caso di cui al comma 2, la convocazione può essere fatta con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.
 5. La convocazione deve essere resa pubblica mediante affissione dell'avviso all'albo e inserimento dello stesso nel sito *web* del Dipartimento.
 6. Gli argomenti all'ordine del giorno sono stabiliti dal Direttore. Essi possono essere richiesti al Direttore da ogni membro del Dipartimento. Qualora la richiesta provenga da almeno un terzo dei componenti del Consiglio, il Direttore deve provvedere all'inserimento degli argomenti all'ordine del giorno ovvero differirlo alla seduta successiva.
 7. Per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento trova applicazione l'art. 10, commi 4 e seguenti, del Regolamento dei Dipartimenti.
 8. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi o per legittimi impedimenti.
 9. I componenti elettivi del Consiglio di Dipartimento decadono dal mandato qualora, fuori dai casi di cui al comma 8, non partecipino, per almeno quattro volte consecutive, alle sedute dell'organo. In tal caso, trova applicazione l'art. 47, comma 8, dello Statuto.
 10. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato nel corso della riunione con l'approvazione della maggioranza dei componenti.
 11. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti ed il testo delle relative deliberazioni.
 12. Il verbale delle sedute del Consiglio è approvato seduta stante ovvero, in tutto o nelle parti non già approvate seduta stante, entro le due sedute successive.
 13. Una copia dei verbali approvati e firmati è archiviata presso la Segreteria del Dipartimento e resa disponibile sul sito *web* del Dipartimento secondo norme comuni deliberate dagli Organi di Governo dell'Ateneo.

Art. 13

(Costituzione, in seno al Consiglio di Dipartimento, di Commissioni)

1. L'attività del Consiglio di Dipartimento può avvalersi del lavoro istruttorio o dell'attività consultiva di apposite Commissioni, anche per l'esame di problemi specifici indicati di volta in volta dal Consiglio. I compiti, la composizione e la durata delle Commissioni sono stabiliti dalla delibera istitutiva votata dal Consiglio di Dipartimento.



Art. 14

(Consiglio di Dipartimento: competenze)

1. Il Consiglio di Dipartimento, oltre alle attribuzioni ad esso demandate dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento dei Dipartimenti esercita le seguenti competenze:
 - a) formula proposte e delibera relativamente all'equilibrio economico del Dipartimento e alle migliori modalità per il suo conseguimento e mantenimento;
 - b) relativamente alle funzioni assistenziali dei propri membri afferenti a settori scientifico-disciplinari di cui il dipartimento è referente e comunque per le attività che coinvolgono funzioni assistenziali, il Dipartimento formula proposte per il Comitato consultivo di cui all'art. 12 comma 2 del Regolamento di Ateneo delle Scuole e le trasmette per conoscenza al Rettore.
2. Il Consiglio può delegare alla Giunta competenze proprie, nel rispetto di quanto previsto all'art. 19, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti. La delega può essere attribuita a tempo determinato e può prescrivere criteri direttivi per l'esercizio delle competenze delegate.

Art. 15

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: composizione e modalità di designazione)

1. La Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento, di cui all'art. 14 del Regolamento dei Dipartimenti è composta da 12 professori e ricercatori nominati dal Direttore del Dipartimento. La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Direttore.
2. La Commissione può inoltre essere integrata da un massimo di 3 esperti di enti di ricerca esterni all'Università di Firenze, competenti ed attivi nei campi di ricerca riferibili ai settori scientifico-disciplinari di cui il Dipartimento è referente, nominati dal Direttore del Dipartimento e sottoposti a ratifica della Giunta.

Art. 16

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: Presidente)

1. La Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento elegge nel suo seno un Presidente.
2. A tale scopo, la Commissione è convocata dal Direttore del Dipartimento con almeno 7 giorni di anticipo.



3. Risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. Qualora due candidati abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il più anziano di nomina nel ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.
4. Le votazioni di cui al comma 3 sono valide se vi abbiano preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Art. 17

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: competenze)

1. La Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento esercita le competenze di cui all'art. 14 del Regolamento dei Dipartimenti.
2. Ai fini della validità delle riunioni e delle decisioni della Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento sono valide le stesse regole vigenti per le riunioni del Consiglio di Dipartimento.

Art. 18

(Direttore del Dipartimento: attribuzione di compiti a componenti del Consiglio di Dipartimento o della Giunta)

1. Il Direttore di Dipartimento esercita le attribuzioni demandategli dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
2. Il Direttore può affidare lo svolgimento di particolari compiti, anche per un periodo determinato, a componenti del Consiglio di Dipartimento o della Giunta, e in particolare ai coordinatori delle sezioni, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.

Art. 19

(Vicedirettore)

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 7, dello Statuto e dell'art. 17 del Regolamento dei Dipartimenti, il Direttore può designare, tra i professori a tempo pieno afferenti al Dipartimento, un Vicedirettore.
2. Il Direttore deve dare comunicazione al Consiglio di Dipartimento della nomina e della eventuale revoca del Vicedirettore nella prima seduta utile.



Art. 20

(Giunta di Dipartimento: composizione e modalità di designazione)

1. La Giunta del Dipartimento è composta da:
 - a) il Direttore, che la presiede;
 - b) i coordinatori delle Sezioni;
 - c) professori e ricercatori eletti all'interno di ciascuna sezione che presenti numerosità uguale o superiore a 20 membri: precisamente, nessuno per sezioni con numerosità inferiore a 20, uno per sezioni con numerosità tra 20 e 30, due per sezioni con numerosità tra 31 e 40, tre per sezioni con numerosità superiore a 40;
 - d) un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore eletti rispettivamente dai professori ordinari, dai professori associati e dai ricercatori afferenti al Dipartimento;
 - e) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletto dal personale afferente al Dipartimento tra i rappresentanti del Consiglio;
 - f) un rappresentante eletto da e tra gli assegnisti/borsisti/dottorandi afferenti al Dipartimento;
 - g) un rappresentante degli studenti, eletto da e tra gli studenti membri del Consiglio di Dipartimento.
2. Partecipa altresì alle sedute il Responsabile amministrativo, senza diritto di voto.
3. Le elezioni sono indette dal Direttore almeno quaranta giorni prima della scadenza. Lo stesso Direttore provvede alla costituzione del seggio o dei seggi elettorali.
4. Ogni elettore può votare per un nominativo per le rappresentanze di cui al comma 1, lett. c), d), e), f) e g). Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
5. Tra i candidati che abbiano ottenuto un pari numero di consensi per le rappresentanze di cui alle lettere c) e d) risulta eletto il più anziano di nomina nel ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.
6. Tra i candidati che abbiano ottenuto un pari numero di consensi per le rappresentanze di cui alla lettera e) risulta eletto il più anziano di età. Tra i candidati che abbiano ottenuto un pari numero di consensi per le rappresentanze di cui alle lettere f) e g) risulta eletto il più giovane di età.
7. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto. Qualora la votazione risulti invalida, il Direttore provvede ad una seconda indizione entro 7 giorni dalla data di svolgimento della votazione stessa.



Art. 21

(Giunta di Dipartimento: funzionamento)

1. Per il funzionamento della Giunta trovano applicazione l'art. 48 dello Statuto, l'art. 10, commi da 4 a 7, del Regolamento dei Dipartimenti, l'art. 12, commi da 1 a 5, 8, 9, 10, 12 e 13, del presente regolamento.
2. L'ordine del giorno è predisposto dal Direttore del Dipartimento.
3. Una copia dei verbali approvati e firmati è archiviata presso la Segreteria del Dipartimento e resa disponibile sul sito web del Dipartimento secondo norme comuni deliberate dagli Organi di Governo di Ateneo.

Art. 22

(Giunta di Dipartimento: competenze)

1. La Giunta esercita le seguenti competenze:
 - a) coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni;
 - b) esercita compiti di carattere istruttorio e propositivo per le attività del Consiglio;
 - c) delibera sulle materie delegate dal Consiglio, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 19, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti e nell'art. 14, comma 2, del presente Regolamento.
2. La Giunta è inoltre competente in ordine a tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio di Dipartimento dallo Statuto, dal Regolamento dei Dipartimenti e dal presente Regolamento.

Art. 23

(Unità di ricerca: delibera istitutiva)

1. L'istituzione delle Unità di ricerca di cui all'art. 20, comma 3, del Regolamento dei Dipartimenti è deliberata dal Consiglio di Dipartimento su proposta dei professori e ricercatori interessati.
2. La delibera di costituzione deve contenere, in particolare:
 - a) la denominazione dell'Unità di ricerca, che può essere utilizzata nelle pubblicazioni scientifiche dei suoi componenti;
 - b) la nomina del coordinatore scientifico e, eventualmente di un coordinatore tecnico, scelto tra il personale tecnico-amministrativo del Dipartimento;
 - c) l'indicazione del progetto scientifico;
 - d) le forme e l'entità di un eventuale supporto amministrativo e logistico da destinare all'Unità di ricerca, tenendo conto delle esigenze illustrate nella proposta.



3. La delibera istitutiva può altresì prevedere che il responsabile scientifico presenti ogni anno un programma di attività e una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente.
4. Il Consiglio di Dipartimento approva, per quanto di sua competenza, la delibera istitutiva di Unità di ricerca tra due o più Dipartimenti.

Art. 24

(Unità di ricerca: numerosità dei componenti)

1. Le Unità di ricerca sono composte da almeno cinque professori e ricercatori. Alle Unità di Ricerca possono anche aderire professori e ricercatori afferenti ad altri Dipartimenti. Il Consiglio può consentire l'istituzione di Unità di ricerca della quale faccia parte un numero inferiore di componenti, purché esso sia valutato consono, sulla base delle motivazioni addotte nella proposta, a raggiungere gli obiettivi della ricerca.
2. Ciascun professore o ricercatore del Dipartimento può aderire a non più di due Unità di ricerca.
3. Ulteriori afferenze ad una Unità di ricerca, successive alla istituzione, possono essere deliberate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del coordinatore scientifico.

Art. 25

(Unità di ricerca: casi e modalità di disattivazione)

1. L'Unità di ricerca è disattivata su proposta del Direttore di Dipartimento con delibera del Consiglio di Dipartimento alla scadenza del progetto di ricerca nel caso che ne abbia determinato l'istituzione, ovvero nei casi di sopravvenuta impossibilità di proseguire o di portare a compimento l'attività di ricerca o nel caso di mancanza di una significativa produzione scientifica dell'Unità stessa.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, il Consiglio di Dipartimento si avvale della relazione sull'attività delle Unità di ricerca, di cui all'art. 14, comma 7, del Regolamento dei Dipartimenti, tenendo altresì conto delle relazioni del coordinatore scientifico di cui all'art. 24, comma 3, del presente Regolamento, ove previste dalla delibera istitutiva.

Art. 26

(Modifiche al presente Regolamento)

1. Il presente Regolamento può essere modificato previa proposta del Consiglio di Dipartimento adottata con il voto della maggioranza assoluta degli aventi



diritto. La convocazione della seduta deve avvenire con almeno sette giorni di anticipo e deve contenere l'esplicita proposta di modifica ed in allegato la relativa documentazione.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 50 dello Statuto, le modifiche sono approvate dal Senato accademico con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, espresso parimenti a maggioranza assoluta, sentito il Comitato Tecnico-Amministrativo.

Art. 27

(Disposizioni transitorie)

1. In prima applicazione le elezioni dei coordinatori delle Sezioni e degli altri membri della Giunta sono indette contemporaneamente entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e si debbono svolgere nei 15 giorni successivi.
2. Le prime elezioni della rappresentanza degli specializzandi nel Consiglio di Dipartimento ha luogo in occasione del primo rinnovo della rappresentanza degli studenti successivo all'entrata in vigore del presente regolamento

Art. 28

(Pubblicazione; entrata in vigore)

1. Ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* dell'Ateneo.

Firenze, 30 gennaio 2013

f.to IL RETTORE

Alberto Tesi



Allegato A

Sezioni del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica

1. Il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica è articolato nelle seguenti sezioni:

a) sezione “Anatomia e Istologia”

Alla sezione afferiscono professori e ricercatori dei settori di Anatomia, Istologia e di settori nel campo delle Scienze Motorie. Le componenti della sezione provengono da uno stesso dipartimento all'interno del quale hanno collaborato per anni essendo uniti da molteplici interessi di ricerca e da aspetti organizzativi, ivi inclusi anche quelli logistici.

In questa sezione saranno in particolare approfonditi gli studi di morfologia a livello macroscopico, microscopico e ultrastrutturale, prestando attenzione anche alle correlazioni morfo-molecolari e morfo-funzionali e ai processi di sviluppo e differenziamento, e saranno curati la manutenzione e l'impiego di attrezzature di elevata complessità tecnica necessarie per tali ricerche.

b) sezione “Scienze Fisiologiche”

Alla sezione afferiscono professori e ricercatori del settore Fisiologia e di settori nel campo delle Scienze Motorie e delle Tecniche Mediche. Le componenti della sezione provengono da uno stesso dipartimento all'interno del quale hanno collaborato per anni essendo uniti da molteplici interessi di ricerca e da aspetti organizzativi, ivi inclusi anche quelli logistici.

c) sezione “Health Services Research”

L'HSR contribuisce, attraverso le proprie analisi e i propri risultati scientifici, al miglioramento della qualità, dell'organizzazione, del funzionamento operativo e della gestione dei servizi e dei sistemi di tutela della salute. In questa prospettiva le competenze utilmente integrabili — ed effettivamente presenti nella sezione — sono, al tempo stesso, multidisciplinari (di nursing; igienistiche, di medicina del lavoro, di fisica applicata alla sanità e di public health in genere; economico-aziendali e manageriali; sociologiche, pedagogiche, storiche e umanistiche in genere) e multiprofessionali (mediche, infermieristiche, professioni sanitarie,



altre di matrice non sanitaria). L'oggetto proposto per la Sezione rappresenta il naturale terreno di lavoro comune per le competenze, le esperienze e l'impegno dei Professori e Ricercatori che ne promuovono la costituzione.

d) sezione “Medicina Interna”

Alla sezione afferiscono professori e ricercatori di Medicina interna e specialistica, di Patologia Generale e di settori relativi alle Tecniche mediche. Le componenti della sezione provengono in larga parte da uno stesso dipartimento all'interno del quale hanno collaborato per anni essendo uniti da molteplici interessi di ricerca e da aspetti organizzativi, ivi inclusi anche quelli logistici.

e) sezione “Medicina Critica e Medicine Specialistiche”

Alla sezione afferiscono professori e ricercatori di settori di medicina critica (Medicina di Emergenza e Urgenza e Medicina Interna) e di medicine specialistiche (Malattie del cuore e dei vasi, Ematologia, Geriatria, Malattie Infettive, Angiologia, Medicina dello Sport) e di settori di medicina di laboratorio e di microbiologia e microbiologia clinica, di Scienze dell'alimentazione e di tecniche riabilitative. Le componenti della sezione collaborano da anni, uniti da molteplici interessi di ricerca clinica e sperimentale e da sinergie organizzative.

f) sezione “Chirurgie Specialistiche e Diagnostica Istopatologica e Molecolare”

Alla sezione afferiscono professori e ricercatori di settori chirurgici specialistici e di Anatomia Patologica. Le componenti della sezione provengono da uno stesso dipartimento all'interno del quale hanno collaborato per anni essendo uniti da molteplici interessi di ricerca e da aspetti organizzativi, ivi inclusi anche quelli logistici.